

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | PROG. GRS03/2. AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI GIOIA TAURO – ROSARNO – SAN FERDINANDO. COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO R.G. N. 2335/2006 RIASSUNTO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA DAL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE DI FRANCESCO CUCUMILE (N. 857/2008), TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA DI COSTRUZIONI, CON RICORSO PER LA RIASSUNZIONE DI PROCESSO INTERROTTO NOTIFICATO A MEZZO SERVIZIO POSTALE SPEDITO IN DATA 18/03/2016. |
|----------------|--|

DELIBERAZIONE N. 07 DEL 18 / 07 / 2016

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (CORAP)**

PREMESSO che:

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”;
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l'accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- il precedente Commissario Straordinario, Dott. Giulio Oliverio, con sua nota del 24/06/2015 trasmessa via mail a tutti le ASI ed agli avvocati degli uffici legali, ha evidenziato quanto segue: “... il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2351 del 12/05/2015, che si allega, ha accertato che i Consorzi industriali della Regione Calabria devono ritenersi soppressi con l'entrata in vigore della L.R. 24/2013, con conseguente perdita della relativa legittimazione processuale. La stessa legge regionale dispone, ai. sensi dell'art. 5, comma 4, che il CORAP subentra, (dalla) data di entrata in vigore della presente legge, fra l'altro nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei soppressi Consorzi. Il CORAP, tuttavia, pur esistendo ex lege, non ha ancora acquisito i requisiti formali (ad esempio, Partita IVA, codice fiscale, etc) per la sua regolare costituzione in giudizio. Ciò comporta che, ad oggi, e, pertanto, l'unica possibilità per la costituzione nei giudizi attivi e passivi ricade direttamente sullo scrivente Commissario Straordinario per l'accorpamento dei Consorzi industriali calabresi nel CORAP”;
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato istituito il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con L.R. n. 38/2001 (ivi compreso il Consorzio ASIREG), succedendo per tutti i rapporti attivi e passivi ai suddetti cinque Consorzi provinciali industriali;
- con il suddetto decreto n. 115/2016 sono stati confermati in capo a questo Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2013 e nelle more della conclusione delle procedure di nomina degli organi monocratici e collegiali del CORAP, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del CORAP;
- con Decreto commissariale n. 7/2016 è stata istituita l'Avvocatura unitaria consortile;
- con atto di citazione notificato il 21/06/2006, il sig. Francesco Cucumile, titolare dell'omonima impresa di costruzioni, ha convenuto in giudizio la società International Business S.r.l. ed il già Consorzio Asireg innanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria per ottenere il pagamento della somma di Euro 50.697,66, oltre il maggior danno corrispondente agli interessi bancari e legali, per i lavori eseguiti in subappalto nell'ambito del Prog. GRS03/2 nonché, in via gradata, per ottenere il pagamento della diversa somma

- che risulterà dovuta anche a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., oltre interessi bancari e legali, con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
- con atto consortile n. 38 del 05/10/2006 è stato stabilito di costituire l'Asireg nel giudizio sopra descritto, conferendo apposito incarico di difesa al Legale interno Avv. Fiorella Zannino del Foro di Reggio Calabria;
 - con ordinanza del 03/12/2015, notificata dalla competente Cancelleria in data 11/12/2015, il suddetto giudizio recante numero di ruolo generale 2335/2006 è stato dichiarato interrotto dal Tribunale civile di Reggio Calabria, stante la perdita della capacità processuale degli Enti consortili;
 - a seguito delle dimissioni volontarie dal servizio, in data 13/01/2016 l'Avv. Fiorella Zannino ha rinunciato a tutti i mandati difensivi ricevuti, sia come unico difensore sia anche con l'Avv. D'Ottavio, per la rappresentanza e difesa in giudizio del già Consorzio Asireg e del Commissario Straordinario;

VISTI:

- il ricorso per la riassunzione del giudizio in questione promosso dal Curatore dell'eredità giacente di Francesco Cucumile (n. 857/2008), titolare dell'omonima impresa di costruzioni, notificato al precedente Commissario Straordinario a mezzo servizio postale spedito in data 18/03/2016 con provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria di fissazione di udienza per il 15/09/2016;
- l'istruttoria amministrativa, a cura dell'Avvocatura unitaria, degli atti d'ufficio inerenti la presente costituzione;
- il parere dell'Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del 17/06/2016;

RITENUTO, pertanto:

- di costituirsi nel giudizio riassunto R.G. n. 2335/2006 indicato in premessa per la tutela dei diritti e degli interessi consortili;
- di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al difensore consortile Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, Legale dell'Avvocatura unitaria consortile;

DELIBERA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di costituire il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), in persona del Commissario Straordinario, Dott.ssa Rosaria Guzzo, in forza di nomina ex DPGR n. 112/2016 e n. 115/2016, nel giudizio R.G. n. 2335/2006 riassunto dal Curatore dell'eredità giacente di Francesco Cucumile (n. 857/2008), titolare dell'omonima impresa di costruzioni, innanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria, con ricorso per la riassunzione di processo interrotto notificato a mezzo servizio postale spedito in data 18/03/2016, meglio descritto in preambolo, per proseguire il predetto giudizio.
- C. Di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al difensore consortile Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, Legale dell'Avvocatura unitaria consortile.
- D. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

